

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2081

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PASTORELLA, ONORI, BENZONI, D'ALESSIO, RUFFINO, GRIPPO

Delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte a tutelare gli utilizzatori di utenze telefoniche da comunicazioni commerciali indesiderate e fraudolente

Presentata il 9 ottobre 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! – Il fenomeno del *telemarketing* (ossia la ricezione di chiamate promozionali o commerciali) aggressivo e fraudolento rappresenta una problematica che negli ultimi anni ha afflitto milioni di utenti italiani del settore della telefonia. Con lo sviluppo delle tecnologie di comunicazione si è assistito ad un incremento delle chiamate indesiderate a fini commerciali. Queste spesso sfruttano strumenti tecnici avanzati per ingannare il destinatario tra cui molto diffusa è la tecnica che modifica il numero del chiamante in modo che il chiamato visualizzi sul proprio dispositivo un numero diverso da quello effettivo, anche conosciuta come « *calling line identification spoofing* » (CLI *spoofing*).

Al fine di tutelare gli utenti nel settore della telefonia, negli ultimi anni sono stati adottati svariati provvedimenti normativi

diretti ad ampliare gli obblighi per gli operatori che svolgono la propria attività verso numerazioni nazionali fisse o mobili. In particolare, il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, che ha sostituito il precedente decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, ha dettato una nuova disciplina del registro pubblico delle opposizioni (Rpo): una base di dati in cui ogni cittadino può far inserire il proprio numero telefonico, fisso o mobile, per bloccare la ricezione di telefonate a scopo commerciale o finalizzate a ricerche di mercato, impedendo così che le proprie utenze telefoniche siano contattate senza il proprio consenso. Nel 2019 il registro è stato esteso anche ai numeri di cellulare i quali erano precedentemente esclusi. Tuttavia, il blocco agisce solo sui consensi espressi prima dell'iscrizione al

registro – richiedendo, quindi, un periodico aggiornamento della propria posizione attraverso un rinnovo dell'iscrizione al registro pubblico delle opposizioni – mettendo in discussione l'efficacia stessa di questo strumento. Infatti, molte aziende di *telemarketing*, soprattutto quelle estere, continuano ad operare con modalità illecite, ignorando le iscrizioni al registro.

Aggirando le normative attraverso l'utilizzo di espedienti come numeri esteri o strumenti come il CLI *spoofing*, queste aziende continuano a contattare gli utenti senza il loro consenso. Queste chiamate non possono essere bloccate efficacemente attraverso il registro pubblico delle opposizioni poiché non si ha modo di identificare il reale soggetto che effettua la chiamata. Con CLI *spoofing* ci si riferisce, infatti, alla pratica fraudolenta con cui il soggetto che effettua la chiamata manipola l'identificativo del numero di telefono mostrato sul dispositivo che la riceve. In questo modo, colui che riceve la chiamata è portato a credere che provenga da un numero legittimo, come un numero di telefonia mobile italiana, sebbene si tratti di un numero completamente diverso. Ciò permette di mascherare la propria identità, rendendo difficile per le autorità risalire alla reale origine della chiamata, e di ingannare il destinatario, aumentando le probabilità di risposta, oltre ad eludere gli inserimenti in liste nere (*blacklist*) e in sistemi di blocco di vario genere.

La Francia e il Regno Unito, riconoscendo la gravità del problema del CLI *spoofing*, hanno progressivamente introdotto misure tecniche avanzate per contrastarlo. Le soluzioni adottate da questi Paesi rappresentano un punto di riferimento e hanno dimostrato di essere efficaci nell'ostacolare e ridurre l'incidenza del fenomeno.

Alla luce di quanto esposto, la presente proposta di legge mira a introdurre nuovi strumenti di contrasto delle operazioni di *telemarketing* fraudolente attuate tramite la tecnica del CLI *spoofing*.

La proposta di legge si compone di un unico articolo, il quale delega al Governo l'adozione di uno o più decreti legislativi volti a tutelare i proprietari delle utenze telefoniche, fisse e mobili, dalle comunicazioni commerciali indesiderate e fraudolente. L'adozione dei decreti legislativi è subordinata al rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge, ossia:

a) prevedere l'adozione obbligatoria da parte degli operatori telefonici di procedure tecnologiche che consentano alle reti telefoniche degli utenti di verificare l'autenticità dell'identità chiamante e di prevenire la pratica fraudolenta del CLI *spoofing*;

b) incentivare gli operatori telefonici alla creazione di banche di dati o altre specifiche tecniche al fine di filtrare e bloccare alla fonte la suddetta pratica;

c) prevedere misure sanzionatorie per gli operatori telefonici che si rendano inadempienti rispetto agli obblighi di cui alla lettera a) o che rifiutino di collaborare con le autorità e gli altri operatori telefonici (lettera c));

d) assicurare l'applicabilità e l'interoperabilità di quanto previsto dalle lettere a) e b) con la tutela dei proprietari di utenze telefoniche garantita agli stessi mediante iscrizione al registro pubblico delle opposizioni di cui all'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a tutelare i proprietari di utenze telefoniche, fisse e mobili, da comunicazioni commerciali indesiderate e fraudolente.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'adozione obbligatoria da parte degli operatori telefonici di procedure tecnologiche che consentano alle reti telefoniche degli utenti di verificare l'autenticità della linea chiamante, al fine di prevenire la pratica fraudolenta dell'occultamento o della manipolazione dell'identità del chiamante (*calling line identity spoofing*);

b) incentivare la creazione di banche di dati da parte degli operatori telefonici, nonché lo sviluppo di tecniche e di quanto altro sia ritenuto utile, al fine di prevenire e bloccare le pratiche fraudolente di cui alla lettera *a)*;

c) prevedere misure sanzionatorie a carico degli operatori telefonici che non adempiono agli obblighi di cui alla lettera *a)* o che rifiutano di collaborare con le autorità e con gli altri operatori;

d) assicurare l'applicabilità e l'interoperabilità dei sistemi e delle procedure di cui alle lettere *a)* e *b)* con la tutela dei proprietari di utenze telefoniche, garantita agli stessi mediante l'iscrizione al registro pubblico delle opposizioni di cui all'articolo 130, comma 3-*bis*, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del

Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

